

# formazione-mail

Notiziario on-line della Facoltà di Scienze della Formazione  
n° 11 / Gennaio 2004

## EDITORIALE



Il primo numero del 2004 del notiziario è dedicato in gran parte al progetto di riforma dell'università approvato dal Consiglio dei Ministri qualche settimana fa e trasmesso alle Camere come disegno di legge-delega. Dunque il progetto per diventare efficace ha bisogno dell'approvazione parlamentare e dei successivi decreti delegati, da emanare entro un anno. Ma alcuni punti, se approvati senza modifiche, potrebbero entrare in vigore già al momento della approvazione della legge: tra questi, l'abolizione del ruolo di ricercatore e le nuove modalità concorsuali su cui già tante critiche si sono appuntate e viene promessa battaglia parlamentare.

Tra altre le norme controverse del disegno di legge segnalò gli incarichi a tempo determinato, il divieto – solo per le università statali! – di assegnare contratti in numero superiore alla metà dei docenti di ruolo, la abolizione di qualunque incompatibilità a fronte di un impegno di 120 ore di didattica frontale. Il maggiore onere derivante dall'abolizione del tempo definito (55 milioni di euro

a regime) è compensato dalla riduzione delle spese per supplenze e affidamenti conseguente all'aumento forzato del carico didattico. A parte la originalità di una legge che si autofinanzia, non si può non far rilevare che l'indubbio vantaggio di alcuni (docenti già a tempo definito che potranno svolgere le loro attività esterne guadagnando quanto chi oggi è a tempo pieno) viene pagato dai colleghi che – non volendo o non potendo svolgere attività esterne – dovranno comunque aumentare il carico didattico senza alcuna ricompensa finanziaria in termini di supplenze retribuite.

Alcune Facoltà hanno già iniziato un dibattito sui contenuti del testo qui presentato, non sarebbe male che anche la nostra facesse sentire la sua voce: anche in vista del fatto che il CUN ha istituito un Osservatorio che acquisisca i documenti e gli orientamenti della comunità accademica, ed ha convocato per il 18 e 19 febbraio audizioni dei Coordinatori delle Conferenze dei Presidi e dei Collegi dei Direttori di Dipartimento. Senati Accademici e Consiglio d'Amministrazione delle università di Padova,

Roma la Sapienza e Trieste hanno già fatto pervenire al CUN loro mozioni.

In questo numero del notiziario troverete anche alcune interessanti statistiche sulla provenienza geografica degli iscritti ai corsi di laurea decentrati, e la presentazione di esperienze sull'uso delle tecnologie e della multimedialità nella didattica della nostra Facoltà. Esempio dell'attrattività della nostra offerta formativa e di quelle 'buone prassi' che il ministero vorrebbe ampliare e generalizzare, senza accorgersi che questo ampliamento di orizzonti cozza contro le ristrettezze finanziarie e di personale che alla lunga vanificano qualunque tentativo di innovazione. A meno che non si decida di fare una università telematica - una volta si chiamavano "per corrispondenza" - perché così sarebbe possibile saltare tutti i vincoli dei requisiti minimi, e tutti i controlli su una (finta) autonomia, che turbano il sonno di qualche preside preoccupato dalle continue 'riforme' senza 'risorse'.

Santo Di Nuovo

### STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO 2002/'03 NEI CORSI DECENTRATI SUDDIVISI PER PROVINCIA DI PROVENIENZA

(Fonte: Nucleo di Valutazione di Ateneo, da *Rilevazione Istruzione Universitaria 2003*)

#### SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (ENNA)

	M	F	TOT.	%
Agrigento	2	18	20	2%
Caltanissetta	10	95	105	11%
Catania	53	264	317	34%
Enna	54	308	362	39%
Messina	6	12	18	2%
Palermo	2	4	6	1%
Ragusa	4	16	20	2%
Siracusa	9	64	73	8%
FUORI REGIONE*	3	7	10	1%
Totale	143	791	934	100%

\* Alessandria 1, Bari 1, Cosenza 2, Reggio Calabria 4, Roma 1, Iran 1.

#### FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI - (PIAZZA ARMERINA)

	M	F	TOT.	%
Caltanissetta	3	14	17	9%
Catania	19	22	41	23%
Enna	49	56	105	59%
Ragusa	1	1	2	1%
Siracusa	7	6	13	7%
FUORI REGIONE**	1	0	1	1%
Totale	80	99	179	100%

\*\* Treviso 1



## PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE-DELEGA PER IL RIORDINO DELLO STATO GIURIDICO E DEL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

(Approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 gennaio 2004)



### Art. 1 - Norme di delega per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari

1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) **Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce**, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, **annualmente e distintamente per le fasce** dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

1) le modalità per definire il **numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità** scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20%; nonché le procedure e i termini per l'indizione, lo svolgimento e la conclusione dei giudizi idoneativi;

2) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione di docenti designati da atenei dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;

3) **la durata dell'idoneità scientifica**, non superiore a cinque anni, **e il limite di ammissibilità ai giudizi** per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento;

c) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e al conferimento dei relativi incarichi a conclusione di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a), **il primo incarico è di durata temporanea non superiore ai tre anni**. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera n), prevedendo, per la parte di retribuzione fissa, il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno della corrispondente fascia;

d) gli incarichi a tempo determinato, di cui alla lettera c), possono essere rinnovati. La loro durata complessiva **non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo le università**, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall'università stessa, **possono nominare in ruolo** il medesimo docente; ovvero docenti titolari di incarico presso altro ateneo, nei limiti della disponibilità di bilancio;

e) le università inoltre possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 6 per cento dei posti di prima e seconda fascia mediante **nomina in ruolo di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, di chiara fama**. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;

f) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche e nell'ambito delle disponibilità di bilancio le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, **contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per non più di 3 anni continuativi**, per l'insegnamento nei corsi di studio con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere; ovvero possono stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni con studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale; **nelle Università statali i contratti** di diritto privato a tempo determinato di cui alla presente lettera **possono essere stipulati entro il limite del 50% del numero di docenti di ruolo** della stessa Università nel rispetto dei requisiti minimi necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il trattamento economico dei predetti contratti è determinato da ciascuna

Università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la Funzione Pubblica;

g) le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di **convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea con oneri finanziari a carico dei medesimi, di posti di professore di prima fascia** da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale; ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori di prima fascia con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione; le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma;

h) le università possono stipulare **convenzioni** con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, **per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari**, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto;

i) per svolgere **attività di ricerca e di didattica integrativa** le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno **durata massima quinquennale e possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di dieci anni**; il trattamento economico di tali contratti è determinato da ciascuna Università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la Funzione Pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale;

l) il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui alla lettera a) costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità, stabiliti con decreto del Ministro della funzione pubblica, sentito il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. L'attività svolta dai soggetti di cui alla lettera i) costituisce titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli;

m) ferme restando le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 11 luglio 1980, n. 382, **il rapporto di lavoro dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna**, con l'esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare all'università che ne accerta, entro 30 giorni dalla comunicazione, la compatibilità con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza nonché l'assenza di ulteriori profili di nocimento per l'Università medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.);

n) **il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una eventuale parte variabile**. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico del professore a tempo pieno, ferma restando l'attuale struttura retributiva, ed è correlata all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, **fissato in 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale**. La parte di **retribuzione variabile** è attribuita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli **impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico**, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la funzione pubblica; per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del S.S.N.;

o) **il ruolo dei ricercatori**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l'approvazione degli atti, avviate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento;

p) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età;

q) i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere m) e n) della nuova disciplina e con salvaguardia dell'anzianità acquisita; l'esercizio dell'opzione è consentito nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e sulla base di una adeguata programmazione delle attività didattiche definita da ciascuna università nel triennio 2004-2006;

r) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 15% del contingente di cui alla lettera a), numero 1, ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il periodo di straordinario, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini;

s) sono stabiliti i criteri e modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, una quota del contingente di cui alla lettera a), numero 1, non superiore al 15%, ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno cinque anni di insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1991, n. 509;

t) per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali;

u) sono individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione della presente legge.

## Art. 2 Norme procedurali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere delle competenti commissioni, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

## Art. 3 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito previsto dalla presente legge pari a 5,57 milioni di euro per l'anno 2004, a 27,85 milioni di euro per l'anno 2005 e a 55,70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con le economie derivanti dalla contestuale riduzione delle supplenze e degli affidamenti rispetto a quelli conferiti negli anni precedenti. Tali economie dovranno risultare dal conto consuntivo di ciascuna università.

2. Con periodicità annuale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla verifica delle occorrenti risorse finanziarie in relazione alla graduale attuazione dell'abolizione dell'impegno a tempo definito, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Le eventuali maggiori spese trovano copertura nell'ulteriore riduzione delle supplenze e degli affidamenti.

## Le tecnologie didattiche nella nostra Facoltà

Nell'attuale panorama storico-sociale e culturale italiano ed europeo assistiamo, giorno dopo giorno, ad innovazioni di ordine tecnologico che pervadono e preformano sempre più il mondo delle imprese, delle scuole e dell'università.

La nostra Facoltà in che modo si accinge ad affrontare il cambiamento dell'innovazione e della tecnologia a livello didattico? Di certo, l'aver introdotto l'insegnamento di *Pedagogia e Didattica della media* risponde all'esigenza che il modo di fare didattica, le modalità di apprendimento e di gestione della conoscenza dei saperi non siano più quelli tradizionali. Pertanto, occorre formare futuri docenti, operatori ed educatori pronti e capaci di sfruttare, sul piano didattico, le opportunità offerte sia dai media tradizionali: radio, televisione, editoria, cinema, teatro, musica, sia dai *new media*: nuove tecnologie, computer, audiovisivi, internet, ipertesto, ecc.. che se, da un lato, riducono le distanze fisiche tra gli esseri umani; dall'altro lato, agevolano l'accesso a conoscenze e ad informazioni in tempo reale.

L'*Educational technology* (la tecnologia didattica) comparve in Italia solo negli anni '70: qual è la dimensione storica antecedente?

Questo settore fu oggetto di attenzione già, intorno agli anni '20, da uno psicologo, Sidney Pressy, dell'Ohio University, ma sarà, nel 1954, anno della pubblicazione dell'articolo *The science of learning and the art of teaching* di Skinner, che il settore avrà maggiore considerazione sul piano educativo. In effetti, Skinner



proponeva un vero e proprio parallelismo tra gli studi di laboratorio relativi alle modifiche del comportamento degli animali e le pratiche che avrebbero potuto migliorare l'educazione. In questo senso, sarà lo sviluppo dei mezzi adatti a gestire non solo la presentazione della materia, ma anche il rinforzo, a permettere la nascita della cosiddetta 'istruzione assistita da calcolatore' (CAI - *Computer Assisted Instruction*). E' soltanto alla fine degli anni '60, che si diffondono i primi modelli di progettazione di interi corsi. Si avvia così la transizione da un'istruzione programmata ad una programmazione dell'istruzione, in cui Gagnè avrà un ruolo determinante, tanto più che definirà l'istruzione come l'insieme di eventi esterni che interagiscono con i processi di apprendimento interni dell'allievo, assistendolo nell'acquisizione di varie capacità (*learning outcomes*). Il modello di classificazione (*taxonomy*) per i tipi di apprendimento, proposto da Gagnè (*performance objectives, external conditions of learning, events of instruction, performance conditions*) risponde all'esigenza che il 'dominio' delle tecnologie didattiche non riguarda più soltanto la scienza dei mezzi e l'istruzione programmata, ma una vera e propria applicazione sistematica di conoscenze scientifiche, seppure mediate dalla psicologia, dalla teoria della comunicazione, ai compiti pratici dell'educazione. Ciò significa che, a distanza di decenni, l'organizzazione della didattica è andata via via evolvendosi grazie anche ad una serie di esperienze concrete di utilizzo dell'informatica, che hanno contribuito ad innovare il processo di apprendimento del soggetto 'educando'.

Tuttavia, oggi si rileva, in Italia rispetto ad altri paesi europei, un'insufficienza relativa alle competenze informatiche in più versanti: dalle famiglie, alle aziende, agli enti pubblici, alle scuole. Ad un tempo, anche la formazione degli operatori scolastici va migliorata al fine di mettere in grado i futuri educatori, operatori, docenti, di padroneggiare gli strumenti tecnologici e le metodologie proprie dell'innovazione didattica, per formare una generazione di giovani, capaci e pronti di trarre il meglio dai *new media*.

Lungo questa direzione si colloca la nostra Facoltà, con l'obiettivo prioritario di far diventare l'educazione chiave di volta per intraprendere questo percorso di cambiamento.

# UNA SPERIMENTAZIONE DI DIDATTICA MULTIMEDIALE



Nella nostra Facoltà è attivo da diversi anni un progetto, denominato "Ricerca e sviluppo di nuovi approcci metodologici alla didattica assistita da sistemi multimediali distribuiti" ed inserito all'interno del cluster 22 "Servizi al cittadino e al territorio". Obiettivo del programma – condiviso con le Facoltà di Ingegneria, Economia e Scienze Politiche – è sviluppare nuove metodologie didattiche in grado di sfruttare pienamente le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, nell'ottica di migliorare la qualità dell'offerta formativa, incentivare l'interazione docente/discente, ridurre la dispersione e il *drop-out* migliorando il profitto.

Le specifiche attività previste consistono nella sperimentazione di corsi di *Computer Based Training (CBT)* in aula multimediale; analisi e valutazione di tali corsi e definizione di nuovi approcci metodologici per la progettazione di moduli didattici da erogare in ambiente distribuito; valutazione dei servizi didattici innovativi forniti e loro ottimizzazione.

Obiettivo essenziale del sub-progetto attivato nella Facoltà di Scienze della Formazione è la valutazione degli aspetti psicologici ed educativi implicati in una attività innovativa riguardante l'uso di mezzi telematici e multimediali.

Le grandi potenzialità che i nuovi media possono dischiudere in campi diversi delle esperienze formative (nelle scuole, nelle università, nei centri di formazione) necessitano di un momento di ricerca specifico non solo sul versante informatico, ma anche e soprattutto in quel complesso inscindibile che è l'insieme "macchina-persona".

La ricerca empirica ha infatti dimostrato in modo sempre più evidente come i successi formativi non dipendano solo da elementi cognitivi ma dalla corretta ed equilibrata attivazione del complesso di piani che costituiscono il Sé: emozioni, percezioni, sensazioni, fantasie, processi motori, processi fisiologici. Senza questa specifica attenzione agli aspetti di personalità individuale – ed alle interazioni e relazioni di gruppo che ne derivano – implicati nelle attività formative mediante supporti telematici, esperienze altamente innovative possono non ottenere il successo auspicato.

Sul piano operativo, il progetto ha riguardato per la nostra Facoltà tre insegnamenti. Nell'ambito del corso di 'Psicologia dell'orientamento scolastico-professionale', tenuto dal prof. Di Nuovo, è stato approntato un modulo riguardante la costruzione comune, in piccoli gruppi di studenti, di una relazione su argomenti diversi trattati nelle lezioni frontali. La relazione, che simulava la presentazione di alcuni aspetti dell'orientamento scolastico-professionale ai docenti e ai capi d'istituto, andava costruita avvalendosi di materiale bibliografico predisposto in una sezione del sito *web* della Facoltà, e integrandolo con ricerche su *internet*. Ciascuno studente del gruppo lavorava separatamente nell'aula informatica, nei tempi da lui scelti come più congeniali – simulando così




il lavoro da una postazione remota, che è l'obiettivo da realizzare nei prossimi anni di attività – e il gruppo comunicava via rete all'interno di una lista di discussione appositamente predisposta nel sito *web* di Facoltà. La relazione finale era così frutto di un lavoro 'a distanza' anche se i componenti di ciascun gruppo potevano comunicare fisicamente in alcuni momenti precedenti la stesura della redazione definitiva.

Il prof. Coniglione e il prof. Vaccaro hanno approntato i materiali per moduli *CBT* rispettivamente per gli insegnamenti di Filosofia della Scienza e Lingua Francese. Sono stati messi a punto dei software da utilizzare per gli esami di profitto dei due insegnamenti. Il prof. Coniglione ha curato la messa in rete le lezioni concernenti un modulo dell'insegnamento di Storia della scienza (la logica antica e medievale), traducendole in linguaggio html e in Power point, con schemi e figure animate, in maniera da rendere visivamente chiaro il testo. A ciascuna lezione è associato un certo numero di quesiti a risposta multipla, che non hanno natura fiscale, ma lo scopo di fornire allo studente la possibilità di accertare il proprio grado di comprensione delle lezioni seguite. Per accedere alle lezioni bisogna iscriversi, in modo da avere il login e la password. Inoltre, nell'ambito dell'insegnamento di Storia della filosofia, è stato implementato un programma software, concepito e realizzato nell'ambito del cluster, che permette di effettuare test a risposta multipla sul programma istituzionale, fornendo a ciascun studente un set di 30 domande tratte in maniera casuale da un serbatoio di più di 500 quesiti, con la possibilità di ottenere la valutazione in tempo reale e verificare la propria prova vedendo gli errori e le risposte esatte. Il programma permette anche di effettuare, con le stesse modalità, il test su cartaceo con la lettura ottica dei risultati.

La cattedra di "Lingua francese", a complemento della sperimentazione didattica multimediale dei corsi ufficiali, ha esteso la sperimentazione a forme di valutazione dell'apprendimento: verifica delle capacità di ascolto e comprensione, nonché delle competenze acquisite in diverse aree, dalla fonetica all'ortografia, al lessico e alla morfo-sintassi. La suddetta verifica si chiude con una valutazione di tipo analitico (per aree), e rapportabile anche alla mediana dei risultati delle prove di tutti gli studenti partecipanti. E' stata inoltre prevista, sempre all'interno dell'applicativo, la possibilità di prender visione delle prove sostenute in una sessione a parte riservata al docente, a richiesta e alla presenza dello studente interessato.

Alcuni esperti reclutati a contratto collaborano alla sperimentazione - che si concluderà nel 2004 - seguendo direttamente gli studenti impegnati e le attività connesse, in base ad un piano di monitoraggio e di verifica di esito e di processo.



Alcuni esperti reclutati a contratto collaborano alla sperimentazione - che si concluderà nel 2004 - seguendo direttamente gli studenti impegnati e le attività connesse, in base ad un piano di monitoraggio e di verifica di esito e di processo.

Alcuni esperti reclutati a contratto collaborano alla sperimentazione - che si concluderà nel 2004 - seguendo direttamente gli studenti impegnati e le attività connesse, in base ad un piano di monitoraggio e di verifica di esito e di processo.

